



CORSO SICUREZZA D. Lgs. 81/08 Formazione dei dirigenti

.....
DOCENTE - Gabriele Vitiello

www.a-sapiens.it/sapienza

A-SAPIENS


UniSapiens
CERTIFICA IL TUO FUTURO

Corso Sicurezza
D.Lgs 81/08

SCHEMA DOCENTE

Specialista salute e sicurezza sul lavoro

Consulente in ambito Salute e Sicurezza sul lavoro.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.


Valutazione dei rischi, formazione.



Vitiello.gabriele@gmail.com

OBIETTIVI DEL CORSO

Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.



I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

Servizio Prevenzione e Protezione

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

1

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

Articolo 2.087 Codice Civile

"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

Articolo 32

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

ALLEGATO II

CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (articolo 34)

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 *lavoratori*
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 *lavoratori*
3. Aziende della pesca fino a 20 *lavoratori*
4. Altre aziende fino a 200 *lavoratori*

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale

- Datore di lavoro, Dirigente, Preposto
- Lavoratore
- Medico competente

Obblighi

Servizio Prevenzione e Protezione

Compiti

Rappresentante dei Lavoratori (RLS)

Attribuzioni

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Articolo 29

“il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (e il medico competente nei casi di cui all’art. 41)”.

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Emerge così l'esigenza di distinguere il ruolo prettamente consulenziale del RSPP rispetto alle varie funzioni operative, precludendo una volta per tutte la delega di funzioni ex art. 16 al medesimo RSPP. La perdurante sovrapposizione di funzioni di staff e di line in capo a questo soggetto – del tutto inconcepibile in una logica di buona organizzazione, che non può non tenere rigorosamente distinti i ruoli di progettazione e di esecuzione del sistema prevenzionistico – rischia di consegnare un'immagine vetusta del sistema di prevenzione nel quale, a ben guardare, nella sostanza tende ancora ad emergere, seppur sotto una veste più raffinata, quella figura del “parafulmine” che contrasta con una moderna visione del sistema prevenzionistico.

Obblighi del preposto

Articolo 19 - Obblighi del preposto

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Emerge così l'esigenza di distinguere il ruolo prettamente consulenziale del RSPP rispetto alle varie funzioni operative, precludendo una volta per tutte la delega di funzioni ex art. 16 al medesimo RSPP. La perdurante sovrapposizione di funzioni di staff e di line in capo a questo soggetto – del tutto inconcepibile in una logica di buona organizzazione, che non può non tenere rigorosamente distinti i ruoli di progettazione e di esecuzione del sistema prevenzionistico – rischia di consegnare un'immagine vetusta del sistema di prevenzione nel quale, a ben guardare, nella sostanza tende ancora ad emergere, seppur sotto una veste più raffinata, quella figura del “parafulmine” che contrasta con una moderna visione del sistema prevenzionistico.

Articolo 2.087 Codice Civile

Obbligo di ricorrere ad esperti competenti

A carico del datore di lavoro vi è dunque un fondamentale obbligo di attuare la migliore scienza, esperienza e tecnologia sugli aspetti rischiosi del lavoro, facendo eventualmente ricorso ad esperti qualora sia privo della necessaria competenza: “in materia di sicurezza del lavoro il datore di lavoro è tenuto ad uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore; e, nel caso in cui per i suoi limiti individuali non sia in grado di conoscere la miglior scienza ed esperienza, consapevole di tali limiti, deve avere l'accortezza di far risolvere da altri i problemi tecnici che non è in grado di affrontare personalmente” (Cass. sez. IV pen. 16 giugno 1995 n. 6944, Vescovi ed altri)

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Il Responsabile per la SPP è una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo, delle eventuali negligenze del consulente, è chiamato comunque a rispondere.“

(Cass. Pen. 15 gennaio 2010 n. 1834)

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

«Il datore di lavoro non può delegare la designazione del RSPP, oltre, ovviamente, la valutazione di tutti i rischi e l'elaborazione del relativo documento, neanche nell'ambito d'impresе di grandi dimensioni, «per l'importanza e, all'evidenza, per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro»

(Cass. Pen. 28 gennaio 2009 n. 4123).

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

La scelta del RSPP è un atto in capo al datore di lavoro.

Inadeguatezza o evidente incapacità del RSPP configurano una possibile colpa in eligendo.

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

Le linee guida del Coordinamento Tecnico per la Prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sottolineano che “per mettere il SPP in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle necessarie conoscenze, il datore di lavoro deve fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi, ed in tal senso egli crea un flusso permanente di informazioni verso tale struttura che contenga quanto indicato dal comma 2 dell’art. 9 [ora, art. 18 comma 2 D.Lgs. 81/08, n.d.r.]”.

[...] Tutte le informazioni devono essere documentate affinché il servizio di prevenzione e protezione sia veramente messo in grado di operare.

Appare però evidente la necessità che tale attività documentale non si traduca in un danno per il datore di lavoro che potrebbe vedere svelati segreti e conoscenze sui processi lavorativi.

In tal senso la documentazione potrà essere opportunamente classificata con procedure che consentono al datore di lavoro la massima garanzia e tutela della riservatezza”.

Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 - Allegato IV

Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi

1. PROFILI DI COMPETENZA DEGLI ASPP/RSPP

Il responsabile (...) costituiscono per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di SSL. Compito specifico di tali soggetti è l'attuazione di quanto indicato dall'art. 33 del d.lgs. 81/2008 "individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione".

(...) in particolare l'RSPP, insieme al datore di lavoro (...); sono infatti affidate a questa figura le funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza, nonché la realizzazione tecnica di quanto programmato.

Si tratta, quindi, di una figura manageriale individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di sicurezza individuati dal datore di lavoro.

Questa figura è caratterizzata da molteplici competenze sia di tipo tecnico-scientifico che metodologiche e progettuali.

A queste si uniscono le competenze relazionali, quali tecniche di comunicazione, di gestione dei gruppi, di negoziazione e di problem-solving per determinare una partecipazione attiva di tutte le componenti aziendali.

L'RSPP, pertanto, è destinatario di una formazione manageriale di base, in quanto ha la responsabilità di promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione, nonché di una formazione specifica diretta alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione, ovvero agli aspetti più tecnici del rischio e alle modalità di intervento più idonee a perseguirne la riduzione e alle gestione delle relazioni da attivare per il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema di sicurezza.

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

La Cassazione (quarta sezione penale, sentenza n. 4917 del 4 febbraio 2010) ha confermato la responsabilità di un datore di lavoro, ed escluso quella del RSPP, per un infortunio occorso ad un lavoratore il quale, durante il turno di lavoro notturno, era intento ad eseguire delle operazioni di cui il RSPP non era mai stato informato.

“...mentre era intento alle operazioni di pulizia all'interno di un silo contenente grano in fase di svuotamento era venutosi a trovarsi disteso sulla superficie granaria sulla quale si muoveva, e, non percependo il progressivo assorbimento del suo corpo all'interno della massa di grano, era rimasto poi completamente coperto dal grano decedendo per asfissia...”

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

La Cassazione (quarta sezione penale, sentenza n. 4917 del 4 febbraio 2010)

Il Datore di lavoro avrebbe dovuto controllare la relazione predisposta dal RSPP onde poter segnalare al detto professionista quelle attività del ciclo produttivo eventualmente ignorate (come poi in concreto si è verificato) nella valutazione dell'attività aziendale ai fini della pianificazione dei rischi.

L'omissione di tale controllo vale a concretizzare un evidente profilo di colpa.”.

“che adegua la propria condotta alle conoscenze disponibili nella comunità scientifica e che se non dispone di queste conoscenze adempie all’obbligo di acquisirle o di utilizzare le conoscenze di chi ne dispone o, al limite, di segnalare al datore di lavoro la propria incapacità di svolgere adeguatamente la propria funzione” (Cassazione penale, sez. IV, n. 12223 , del 22 marzo 2016).

“Sussiste l’esigenza – continua la Cassazione – di non consentire livelli non adeguati di sicurezza, sia che siano ricollegabili a trascuratezza sia che il movente economico si ponga alla base delle scelte”

La funzione [dell'RSPP] è comunque di supporto e di consulenza al vertice e alla linea aziendale (funzione di staff), anche se spesso, per i compiti propri del servizio di cui è responsabile, interviene in modo specialistico, rischiando in tal modo di essere diviso tra due tipologie di attività molto differenti.

Da un lato, infatti, è chiamato a promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione (attività manageriali), dall'altro, deve realizzare una serie di azioni propriamente tecniche (fondamentali ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori), che possono comunque essere collocate nel quadro globale dell'attività gestionale.

Una profonda differenza separa dunque il ruolo prevalentemente manageriale del responsabile del servizio di prevenzione da quello tecnico-specialistico del tradizionale addetto alla sicurezza.

E. Greco, G.M. Pirone: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Un manager della sicurezza nell'attuale sistema di gestione della prevenzione, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Ed. Roma, 2000, p. 8.

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

il RSPP “ha l’obbligo di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi lavorativi e fornendo opportune indicazioni tecniche per risolverli” (Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 12223 del 22 marzo 2016)

Struttura aziendale per la sicurezza – obblighi

- Da un lato, infatti, è chiamato a promuovere un approccio coordinato alla prevenzione (**attività gestionale**),
- Dall'altro, deve realizzare una serie di azioni propriamente tecniche (**attività specialistica**).
- deve poi formulare il piano dei miglioramenti assieme al SPP, ed elaborare le misure preventive e protettive e redigere di proprio pugno le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Il RSPP pertanto incide direttamente nella vita aziendale svolgendo a tutti gli effetti anche un'attività direttiva (**attività manageriale**): non è vero dunque, come sostengono alcuni, che l'art. 33 attribuisce al RSPP ridotte capacità operative all'interno della struttura aziendale.
- infine, il RSPP dovendo assicurare l'aggiornamento continuo della **valutazione dei rischi** deve adempiere ad una funzione di **vigilanza** che presuppone la verifica di carattere generale circa le singole lavorazioni e la loro esecuzione in sicurezza. Non può pertanto esimersi dal controllo sull'efficacia delle misure individuate e sulla loro corretta applicazione nonché su ogni possibile variazione di assetto degli ambienti di lavoro o degli apparati utilizzati, comprese le dotazioni e le applicazioni informatiche. Tale vigilanza è analoga a quella attuata da un [coordinatore per la sicurezza in cantiere](#) e pertanto si definisce "alta" per distinguerla da quella "operativa" demandata di norma al dirigente e al preposto. Da qui, compete al RSPP anche una funzione di controllo interno (**attività ispettiva**) in merito alla quale e alle relative risultanze è il referente di fiducia del datore di lavoro, intervenendo quanto meno una volta l'anno nell'ambito della **riunione periodica** ex art. 35.

La responsabilità penale del RSPP.

Il D.Lgs. 81/08 non prevede specifiche sanzioni penali per l'RSPP: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito.

Il che non significa che il RSPP non possa incorrere in una responsabilità penale, anche per reati piuttosto gravi. Il RSPP infatti risponde, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare”

(Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814).

La responsabilità penale del RSPP.

RSPP non può non dirsi esonerato da un'eventuale responsabilità per colpa professionale: anzi, qualora l'errore non fosse rilevabile dal datore di lavoro, quest'ultimo, in assenza di profili di colpa, potrebbe andare persino esente da ogni responsabilità.


In definitiva vi è corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro per la verifica di un evento lesivo tutte le volte che l'inosservanza dei compiti di prevenzione attribuiti al RSPP dalla legge si configura come una delle concause dell'evento lesivo.

La responsabilità penale del RSPP.

In certi casi, qualora tale colpa professionale sia tale da non poter essere riconosciuta dal datore di lavoro (ad es. il RSPP consiglia una di adottare una misura che sembra sufficiente ad eliminare il rischio, ma che poi non si rivela tale), la colpa del RSPP addirittura può assumere un carattere esclusivo dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (cfr. Cass. Pen Sez. IV 20.08.2010 n. 32195; Vass. Pen Sez. IV 27.09.2012 n. 37334.; Cass. Pen. Sez. IV 15.01.2010 n. 1834).

1

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione



**Nomina
RSPP**